

CITTÀ DI DOMODOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29 febbraio 2024

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	1
Art. 2	Istituzione e presupposto impositivo	1
Art. 3	Finalità dell'imposta	1
Art. 4	Soggetto passivo e Responsabili del pagamento dell'imposta	1
Art. 5	Misura dell'imposta	1
Art. 6	Esenzioni	2
Art. 7	Versamento dell'imposta	2
Art. 8	Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	2
Art. 9	Attività di accertamento dell'imposta	3
Art. 10	Sanzioni	4
Art.11	Riscossione coattiva	4
Art. 11	Rimborsi	4
Art. 12	Contenzioso	5
Art. 13	Disposizioni finali	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 nel Comune di Domodossola.

Art. 2 - Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2025.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento effettuato a qualsiasi titolo, nelle strutture ricettive, così individuate, definite e disciplinate nelle norme regionali in materia di turismo nonché negli immobili oggetto di locazioni brevi, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017, ubicati nel territorio del Comune di Domodossola. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi e residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze/residence, case per ferie, ostelli, alloggi vacanze, agriturismi, campeggi e rifugi, locazioni turistiche.
4. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 - Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata, in conformità a quanto disposto dall'art. 4 c. 1 del D.LGS. 23/2011, al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Domodossola, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4 - Soggetto passivo e Responsabili del pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano, a qualsiasi titolo, nelle struttura ricettive di cui all'art. 2, ivi inclusi i pernottamenti effettuati negli immobili oggetto di locazioni brevi, così come definiti nelle norme richiamate, e non risultino iscritti nell'anagrafe del Comune di Domodossola.
2. I gestori delle strutture ricettive, ove sono ospitati i soggetti passivi, nonché il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo ed integrale riversamento al Comune di Domodossola.
3. I gestori delle strutture ricettive nonché il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. La misura dell'imposta è stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
3. L'imposta si applica nel limite di cinque pernottamenti consecutivi.
4. L'imposta è dovuta nel limite di cinque pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo con riferimento a persone che alloggiano per periodi prolungati di tempo anche in modo non continuativo per esigenze lavorative documentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii..
6. Ai fini dell'applicazione non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Art.6 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del sesto anno di età, attestato mediante copia del documento di identità del minore o registrazione dell'intero nucleo familiare;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente limitatamente al periodo di ricovero;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente limitatamente al periodo di ricovero;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive, a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, nonché del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che soggiornano, per esclusive esigenze di servizio e limitatamente al servizio medesimo.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato al gestore della struttura di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

3. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. d) ed e) è subordinata alla presentazione da parte dell'interessato al gestore della struttura di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

3. Tutte le esenzioni previste dal presente articolo devono essere indicate nella comunicazione periodica di cui all'art. 8.

Art. 7- Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, con registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA") ovvero mediante sistemi alternativi che il Comune potrà predisporre.

3. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.

Art. 8 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono tenuti ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a riversare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del soggetto passivo, il gestore nonché il percettore del canone di locazione breve sono tenuti a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

Gli obblighi regolamentari, a cui tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono adempiere, sono i seguenti:

- a) accreditarsi, in concomitanza con l'inizio dell'attività, al sistema informativo per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Domodossola e registrare le proprie strutture;
- b) richiedere, sulla base delle tariffe vigenti, il pagamento dell'imposta inderogabilmente entro il termine di ciascun soggiorno contestualmente al pagamento del corrispettivo del soggiorno e a rilasciarne quietanza;
- c) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui all'art. 6, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;

- d) versare al Comune sul conto dedicato, entro il giorno 15 del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica con le seguenti modalità:
- I. nodo dei pagamenti PAGOPA
 - II. delega di pagamento F24, nel caso di compensazione con crediti tributari vantati dal gestore
 - III. altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale
- Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omessa versamento;
- e) presentare la comunicazione periodica, per ciascuna struttura gestita, esclusivamente mediante il canale telematico di cui alla lettera a) entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento riportante:
- I. il numero di coloro che hanno pernottato nel mese di spettanza
 - II. il numero dei pernottamenti soggetti ad imposta nel mese di spettanza
 - III. il numero dei pernottamenti esenti in base al precedente art.6
 - IV. l'imposta incassata e riversata
 - V. gli estremi del versamento
 - VI. eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa
- la dichiarazione dovrà essere presentata anche in assenza di pernottamenti nel mese considerato;
- f) richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni;
- g) rendere il conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce;
- h) presentare attraverso il sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno (o altra data stabilita per legge) dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale per ciascuna struttura riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 180 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 e smi.. La dichiarazione annuale deve essere trasmessa esclusivamente con apposita procedura telematica definita secondo le indicazioni fornite con Decreto Ministeriale datato 29 aprile 2022 e smi. La stessa deve essere presentata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura;
- i) informare gli ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, dell'entità della stessa e delle esenzioni in appositi spazi fisici e su qualunque canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compreso siti web o portali on line.

Art. 9 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell'Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione inerente alle comunicazioni periodiche (e relativi versamenti) conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici, di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della

struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio, nonché informazioni acquisite con l'ausilio della Guardia di Finanza.

Art. 10 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alle scadenze previste dall'art. 8 comma 1 lett. d), si applica la sanzioni amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge n. 296/2006.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, si applica l'istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
6. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accreditamento al sistema informativo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a);
 - b) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera e);
 - c) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera i).
7. Per la violazione di cui al precedente comma 6 lett. a) si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
8. Per la violazione di cui al precedente comma 6 lett. b) si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. Per le strutture che non si siano mai registrate secondo le modalità prescritte dall'art. 8 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell'attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la comunicazione per tutti i dodici mesi precedenti all'accertamento.
9. Per la violazione di cui al precedente comma 6 lett. c) si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981.
10. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.
11. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 11 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio Entrate tributarie del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella comunicazione periodica.
2. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.
3. Nel caso non sia possibile procedere a compensazione, il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dieci euro.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi D.Lgs. 546/1992 e s.m.i..

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.